



**Tribunale di Milano  
Sezione Fallimentare  
II Civile**

riunito nella camera di consiglio del giorno 09/03/2020 nelle persone di:

Dott. Alida Paluchowski	Presidente rel.
Dott. Guendalina Pascale	Giudice a latere
Dott. Vincenza Agnese	Giudice a latere

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

-----  
**VISTO**

il ricorso 3.3.2020 con cui ACQUE MINERALI D'ITALIA S.P.A. 04848000156 ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

**PRESO ATTO**

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

considerato che a seguito di richiesta istruttoria è stata prodotta la situazione patrimoniale aggiornata al 31.1.2020

**RITENUTO**

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Milano;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;



Conc, n. 29-2020

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare nel termine di legge, stante la non sussistenza di istanze per la dichiarazione di fallimento della odierna ricorrente;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

### *P Q M*

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. ai sensi del 161 sesto comma concede alla società ricorrente termine fino al 3.06.2020 ( termine che sarà prorogato di gg.15, in quanto per giurisprudenza costante il termine per il deposito 161. Sesto comma l.f. decorre dal deposito della domanda ( in data 5.03.2020) e, quindi, opera l'art. 1 comma 2, prima parte del decreto n. 11 dell'8.3.2020) per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona del Dott. Piero Canevelli

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** decorrenti dal 23.03.2020 ( in forza della operatività dell'art. 1 comma 2 ultima parte del decreto legge 8.3.2020 n. 11) **depositi la somma** di € \_70,000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Banca Nazionale del Lavoro, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;

3.2. allo scadere del 2.04.2020 ( termine che si proroga di gg. 15 in forza dell'applicazione del decreto 8.03.2020 n. 11 emesso per l'emergenza Corona Virus , , e successivamente ogni 30 giorni,



Conc, n. 29-2020

depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa **(che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una **COPIA** al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA**, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; **il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Milano 09/03/2020

*Il Presidente*



Conc, n. 29-2020

Dott. Alida Paluchowski

